MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI PER AGEVOLARE LA DISTILLAZIONE DEL VINO E ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MINUTA VENDITA DEGLI ESTRATTI ED ESSENZE PER LA PREPARAZIONE DI LIQUORI

Art. 14

I prodotti alcolici diversi dall'acquavite di vino, previsti nel precedente articolo, che trovassi negli esercizi di vendita, al minuto, dovranno essere posti in regola con le disposizioni di cui all'articolo medesimo entro il 31 dicembre 1951. Coloro che, dopo tale data, porranno in minuta vendita o deterranno nei pubblici esercizi di vendita ovvero nei locali annessi i suindicati prodotti non regolarizzati, saranno puniti con la multa fino a L. 50.000.

Versione in vigore dal 18 aprile 1950, non più in vigore dal 30 gennaio 1952 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori
Estremi	Decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-degli-spiriti-per-agevolare-la/art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it